



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## UFFICIO DI PRESIDENZA

**Deliberazione n. ....<sup>18</sup> adottata nella seduta del ..... 15 maggio 2013**

**Verbale n. ....<sup>11</sup>.....**

**OGGETTO:** *Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.*

**con l'intervento dei Consiglieri:**

<b>Presidente</b>	Daniele	LEODORI	
<b>Vicepresidente</b>	Massimiliano	VALERIANI	
<b>Vicepresidente</b>	Francesco	STORACE	
<b>Consigliere Segretario</b>	Maria Teresa	PETRANGOLINI	ASSENTE
<b>Consigliere Segretario</b>	Gianluca	QUADRANA	
<b>Consigliere Segretario</b>	Giuseppe	SIMEONE	

**e con l'assistenza del Segretario** Avv. Costantino Vespasiano

## *L'Ufficio di presidenza*

**Vista** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

**Vista** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

**Vista** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in particolare gli articoli 7 e 9;

**Ritenuto**, in un ottica di contenimento della spesa pubblica, nelle more delle modifiche da apportare alla l.r. 6/2002 in materia di trattamenti economici dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione dei componenti l'Ufficio di presidenza e del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, di prevedere, per gli stessi, il trattamento economico previsto per la categoria di appartenenza dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale;

**Ritenuto**, fermo restando la consistenza numerica attualmente prevista per le strutture di diretta collaborazione dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari di cui all'articolo 8 del Regolamento, di dover individuare un numero minimo di dipendenti regionali da assegnare a dette strutture;

**all'unanimità dei presenti**

*Delibera*

1. il comma 3, dell'articolo 4 del Regolamento è sostituito dal seguente: <<3. L'Ufficio di gabinetto è assistito da una segreteria cui è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile è conferito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Alla segreteria è assegnata una dotazione di personale di dodici unità, di cui: massimo tre unità, appartenenti alla categoria D, massimo sei unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità di personale scelte in maniera indifferenziata tra le categorie B ed A.>>;

2. il comma 3, dell'articolo 6 del Regolamento è sostituito dal seguente: <<3. Il trattamento economico del responsabile della segreteria dell'Ufficio di gabinetto è composto da quello previsto per la categoria di appartenenza dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.>>;

3. il comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento è sostituito dal seguente: <<4. L'incarico di responsabile delle strutture di cui al comma 1 è conferito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di cui al comma 1 è composto da quello previsto per la categoria di appartenenza dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal

CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.>>;

4. all'articolo 8 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: << 2. L'incarico di responsabile della struttura di cui al comma 1 è conferito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza adottata su richiesta del soggetto istituzionale di riferimento. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di cui al comma 1 è composto da quello previsto per la categoria di appartenenza dal CCNL del comparto Regioni autonomie locali ovvero, dal CCNL del comparto di appartenenza se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.>>;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei vice presidenti del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di undici unità di cui: massimo tre unità appartenenti alla categoria D, massimo cinque unità appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali nella misura non inferiore a tre e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di tre unità. Una unità di personale esterno può essere divisa in due contratti a tempo parziale.>>;

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei consiglieri segretari del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di nove unità, di cui: massimo due unità, appartenenti alla categoria D, massimo quattro unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

a) dipendenti regionali nella misura non inferiore a tre e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;

b) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di tre unità. Una unità di personale esterno può essere divisa in due contratti a tempo parziale.>>;


5. all'articolo 9 del Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. La responsabilità delle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo è attribuita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su richiesta del rispettivo presidente.>>;

b) il comma 4 è abrogato;

6. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario  
Costantino Vespasiano



Il Presidente  
Daniele Leodori

